

Il “cookie” non è un biscotto



In questi giorni entra in vigore un provvedimento del Garante Privacy (si veda

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884>) relativo alla necessità di informare gli utenti di ogni sito web il cui proprietario risiede in Italia – ed a raccogliere il relativo consenso in determinati casi – dell'utilizzo dei c.d. cookies da parte del sito stesso.

Il termine per l'adeguamento dei siti web è un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento, avvenuta il 03/06/2014.

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a *“definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti”*, ma da tale obbligo sono esclusi – sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo – quelli *“relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet”*.

Da ciò, pertanto, emerge che, mentre i **cookie di profilazione**, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, **sono soggetti all'obbligo di notificazione**, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei **cookie tecnici**, ai quali sono assimilabili anche i **cookie analytics**, **non debbono essere notificati al Garante**.

Resta però l'obbligo di **informativa breve**, tramite *banner* nella *home page* del sito e in altre pagine, oltre che di **informativa estesa** facilmente reperibile nel sito stesso, anche tramite apposito link nel banner suddetto, relativamente all'uso dei cookie fatto dal sito web stesso.

Il mancato rispetto di tale provvedimento può comportare una sanzione da 6.000 a 36.000 euro e questo sta spaventando molto le organizzazioni che dispongono di un sito web, anche se con l'utilizzo di cookie minimale, spesso solo per raccogliere

statistiche aggregate sulla consultazione del proprio sito. Questo non tanto perché è l'unico elemento di apparente non conformità al Codice della Privacy in molte organizzazioni, se non altro perché è un provvedimento recente, ma perché – a differenza di altri requisiti privacy per i quali sono previsti meccanismi sanzionatori equivalenti – in questo caso i tecnici dell'Ufficio del Garante Privacy possono verificare la presenza e la correttezza dell'informativa via internet, stando comodamente seduti alle loro scrivanie.

Dunque le imprese, **buona parte delle quali presentano altri aspetti di non conformità alla privacy**, non temono la poco probabile (viste anche le statistiche delle ispezioni effettuate nell'ultimo anno) ispezione del Nucleo Privacy della Guardia di Finanza, ma la più agevole verifica a campione sul proprio sito internet, disponibile pubblicamente e teoricamente soggetto anche a segnalazioni al Garante da parte di terzi senza troppa fatica.

In realtà i c.d. cookie di profilazione (*"I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete"*) sono quelli più insidiosi, sui quali il Garante richiede azioni di maggior tutela da parte dei gestori dei siti web (obbligo di informativa con consenso, notifica, ecc.), ma solo pochi siti ne fanno realmente uso.

Il problema, però, sta nella gestione inappropriata della privacy da parte di molte PMI, che non hanno il pieno controllo dei loro siti web (solo sito pubblicitario, vengono raccolte statistiche sulla consultazione, viene realizzato un servizio di e-commerce?).

Si tenga presente che è facile trovare risorse nel web (ad es. <http://www.whois.com/whois/>) in grado di scoprire a chi appartiene un determinato dominio, con tanto di ragione sociale o nome e cognome di una persona fisica. Così molti legittimi proprietari hanno demandato a società esterne la gestione del proprio sito, in alcuni casi abbandonandolo al suo destino, dimenticando, però, che ne restano responsabili di fronte alla legge.

Dunque non sapere "cosa fa il proprio sito web" è un rischio non trascurabile e può comportare responsabilità legali, oltre al fatto che è uno strumento di comunicazione e di marketing importantissimo che spesso andrebbe gestito meglio.

Maggiori informazioni su questi cookie, per evitare che diventino biscotti indigesti, si possono trovare in questo video

<https://www.youtube.com/watch?v=Mut-YXSExnw&feature=youtu.be>

Ed a questi link

<http://www.garanteprivacy.it/cookie>

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231>

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939>